

VADEMECUM CREDITI CONTRIBUTIVI

Al fine di consentire all'Istituto la più rapida definizione delle partite debitorie e creditorie dei soggetti contribuenti, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Posto che i crediti di natura retributiva/contributiva (da DM10, DMVIG*, note di rettifica eccetera) si prescrivono in 5 anni, le duplicazioni di pagamento e i pagamenti effettuati per errore si prescrivono in dieci anni dal versamento, secondo i normali termini prescrizionali degli indebiti oggettivi, in quanto il secondo pagamento non è riferibile ad un debito contributivo.

I versamenti duplicati o errati:

- non possono tecnicamente essere rimborsati al contribuente e non possono essere utilizzati come crediti su F24;
- per poterli riportare nella sfera economica del contribuente è necessario operare una compensazione d'ufficio (effettuata da funzionario INPS e non dall'azienda con F24) con eventuali debiti pregressi nei confronti dell'Istituto;
- se l'azienda si accorge di aver effettuato un versamento duplicato o maggiore del dovuto, deve aprire un contatto sul cassetto previdenziale, con oggetto "pagamenti F24", e chiedere l'utilizzo della somma, indicando su quale periodo di riferimento non ancora scaduto o per quale eventuale debito derivante da note di rettifica non ancora scaduto voglia utilizzarlo.

Gestione dei crediti di natura contributiva derivanti da modelli INPS (DM10 passivi, DMVIG, note di rettifica a credito, ecc.)

Poiché l'INPS non può procedere al rimborso dei crediti aziendali in mancanza di una formale richiesta del contribuente e il rimborso del credito è subordinato all'insussistenza di situazioni debitorie del contribuente, anche relative ad altre gestioni, qualora lo stesso contribuente abbia crediti e debiti nei confronti dell'Istituto è possibile procedere alla compensazione d'ufficio dei debiti INPS (crediti aziendali) con i debiti del contribuente.

Le norme civilistiche che regolano la fattispecie stabiliscono due principi, che giova rammentare:

- la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti (art. 1242 co. 2 C.C.);
- in base all'art. 1249 c.c., quando un soggetto ha più debiti compensabili verso un altro soggetto si applica l'art.1193, comma 2, per cui il credito deve essere imputato, nell'ordine:
 - a) al debito scaduto (in particolare a quello che preserva dall'eventuale prescrizione uno o entrambi i debiti; quindi, nel caso di credito aziendale oggi non prescritto, tale credito può essere portato in compensazione con un debito aziendale oggi prescritto, ma che non lo era quando è sorto il credito aziendale);
 - b) a quello meno garantito (quindi la compensazione sarà effettuata prioritariamente sui crediti INPS non ancora oggetto di avviso di addebito);
 - c) al più oneroso;
 - d) al più antico.

Poiché la c.d. compensazione impropria opera anche in ambito previdenziale, indipendentemente dall'autonomia dei rapporti, le somme spettanti all'azienda possono essere compensate - anche d'ufficio e al di fuori dei limiti previsti dal codice civile - con quelle eventualmente dovute dalla stessa azienda.

Fermo restando che l'azienda può sempre chiedere la compensazione d'ufficio tra partite debitorie e creditorie, possono essere compensati direttamente dall'azienda con F24, con diverse tempistiche a seconda della natura del credito:

- DM10 passivi, compensabili su F24 entro 12 mesi dal periodo di paga di riferimento
- Note di rettifica, compensabili su F24 entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione all'utilizzo, dopo che siano stati confermati dall'Istituto (infatti prima di essere considerati crediti certi ed esigibili devono essere verificati dalla sede INPS competente). Si rammenta che, in questo caso, è necessario inoltrare istanza online - dichiarazione compensazione - accessibile sempre dal sito internet istituzionale.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si chiede di sensibilizzare tutti gli iscritti a codesto Ordine ad una gestione tempestiva delle situazioni creditorie aziendali, procedendo con sollecitudine alla compensazione su F24 dei crediti noti, già qualificati dalla Sede come certi ed esigibili, o procedendo per tempo alla formale richiesta di rimborso, da inviare tempestivamente anche quando nella comunicazione inviata sul cassetto previdenziale viene segnalata la presenza di importi di credito superiori ai debiti aziendali.

Infine, in relazione alle quote associative indicate sugli Uniemens si rammenta che, per evitare eccedenze di versamenti, qualora si tratti di modelli insoluti o parzialmente insoluti, le stesse non vanno indicate sul relativo Uniemens perché la procedura automatizzata le elimina. Le quote associative devono essere versate direttamente alla relativa Associazione di categoria.